

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2015**  
**556/2015/R/GAS**

**MECCANISMO PER LA PROMOZIONE DELLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI**  
**PLURIENNALI DI APPROVVIGIONAMENTO DI GAS NATURALE.**  
**AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI SPETTANTI E ALTRI ADEMPIMENTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 447/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 579/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 579/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e l'allegata Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG); la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 549/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 549/2014/R/GAS);
- il Regolamento del sistema di garanzie (di seguito: Regolamento), pubblicato da Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 28 ottobre 2013;
- il decreto cautelare *ante causam* del Consigliere delegato del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 29 novembre 2013, n. 1310/2013;

- le ordinanze del Tar Lombardia, Sezione Seconda, n. 1425 e 1426 del 20 dicembre 2013 e n. 53 del 14 gennaio 2014 (di seguito: Ordinanze Tar);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sezione Seconda, n 2030, 2039, 2040 e 2041 del 28 e 29 settembre 2015 (di seguito: Sentenze Tar)
- la comunicazione di Cassa 10 novembre 2015, prot. 33618 del 9 novembre 2015, recante l'aggiornamento sul deposito delle garanzie da parte delle imprese ammesse (di seguito: comunicazione 10 novembre 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità:
  - è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
  - deve armonizzare gli obiettivi generali, tra cui la tutela del cliente finale, con quelli economico-finanziari degli operatori.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 196/2013/R/GAS, l'Autorità ha completato la riforma della regolazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, a partire dall'1 ottobre 2013;
- parti integranti della riforma sono gli strumenti di gradualità, introdotti con la deliberazione 196/2013/R/GAS, tra cui il meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (di seguito: Meccanismo);
- con la deliberazione 447/2013/R/GAS, l'Autorità ha definito le procedure operative per l'implementazione del Meccanismo, prevedendo, tra l'altro:
  - al comma 5.4, l'aggiornamento annuale, entro il mese di novembre, per tre anni a partire dal 2014, dell'elemento  $A_{PR}$ ;
  - al comma 6.2, la prima erogazione, entro dicembre 2014, nella misura massima del 40% dell'importo  $A_{PR,i}$  aggiornato al 2014 ( $A_{PR,i}^{14}$ ); la seconda erogazione, entro dicembre 2015, nella misura massima del 80% dell'importo  $A_{PR,i}$  aggiornato al 2015 ( $A_{PR,i}^{15}$ ) nettato di quanto già erogato l'anno precedente;
  - al comma 6.3, l'erogazione pro quota nel caso in cui l'apposito conto non sia capiente;
  - al comma 7.3, la decadenza dell'ammissione al Meccanismo qualora non sia versato l'importo a garanzia degli obblighi insorgenti dall'ammissione stessa (di seguito: importo  $G_i$ ) entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione;
  - al comma 7.4, l'aggiornamento annuale dell'importo  $G_i$ , prima dell'erogazione di cui al richiamato comma 6.2;

- ai fini dell'aggiornamento dell'elemento  $A_{PR}$  è necessario calcolare i nuovi parametri dell'Indice di costo medio efficiente di approvvigionamento di lungo periodo in Italia (di seguito: Indice  $P_{TOP}$ ); e che essi sono:
  - i parametri  $k$  e  $q$  di cui al punto 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS (di seguito: Allegato A);
  - il costo medio annuo efficiente, per il trasporto internazionale, dal punto di consegna contrattuale alla frontiera italiana (di seguito:  $QT_{int}$ ) di cui al punto 6, lettera a) dell'Allegato A;
  - il costo medio annuo, per il trasporto nazionale, dalla frontiera italiana al PSV di cui al punto 6, lettera b) di cui all'Allegato A.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 579/2013/R/GAS, l'Autorità ha:
  - proceduto all'ammissione al Meccanismo, ai sensi dell'articolo 4, della deliberazione 447/2013/R/GAS;
  - determinato i valori iniziali degli importi  $A_{PR,i}$  per il 2013 ( $A_{PR,i}^{13}$ ), ai sensi del punto 1, dell'Allegato A;
  - determinato i valori degli importi  $G_i$  da versare a Cassa a titolo di garanzia per il 2013 ai sensi del punto 1, dell'Allegato B alla medesima deliberazione (di seguito: Allegato B);
- con la deliberazione 549/2014/R/GAS, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato, confermandoli rispetto al 2013:
  - i valori degli importi  $A_{PR,i}^{14}$ , ai sensi del punto 1, dell'Allegato A;
  - i valori gli importi  $G_i$  da versare a Cassa a titolo di garanzia per il 2014, ai sensi del punto 1, dell'Allegato B;
- le citate deliberazioni 579/2013/R/GAS e 549/2014/R/GAS, sono state notificate alle imprese ammesse/interessate, con indicazione delle sole informazioni rese da ciascuna impresa, in data 18 dicembre 2013 e 11 novembre 2014;
- il Regolamento prevede che:
  - l'obbligo al deposito, da parte dell'impresa ammessa, di una garanzia, adeguata ai valori degli importi  $A_{PR,i}$  aggiornati annualmente dall'Autorità, non venga meno qualora detti valori restino immutati; e che, in tale ipotesi, la garanzia debba essere, comunque, nuovamente rilasciata per l'annualità successiva (art. 3.6);
  - per gli anni 2014 e 2015, la garanzia depositata risulta valida dall'1 dicembre fino al 30 novembre di ogni anno ed è aggiornata, per l'anno successivo, entro il 20 novembre (art. 3.5);
- detto termine del 20 novembre, alla luce degli effetti delle Sentenze Tar, non è compatibile con un'ordinata gestione operativa delle attività inerenti il Meccanismo di competenza di Cassa; e che il medesimo termine può essere posticipato nei limiti in cui non pregiudica la continuità delle garanzie prestate.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con le Ordinanze Tar, la Sezione Seconda del Tar Lombardia ha sospeso, sino alla decisione di merito, il termine di decadenza per il deposito degli importi  $G_i$ ;
- tale effetto sospensivo delle Ordinanze Tar, dichiaratamente *inter partes*, nei confronti delle sole imprese destinatarie dei provvedimenti cautelari (di seguito: ricorrenti), ha reso incerta la partecipazione di queste ultime, sebbene ammesse, al Meccanismo;
- alla luce delle Ordinanze Tar, con la deliberazione 549/2014/R/GAS, l’Autorità ha:
  - evidenziato come la possibilità di valutare la partecipazione con quasi due anni di ritardo rispetto a tutti gli altri soggetti ammessi, rappresenta un vantaggio in termini di minore incertezza circa l’esito pecuniario finale del Meccanismo e minori costi per la prestazione delle garanzie annuali;
  - sottoposto pertanto alla medesima condizione sospensiva – agli esiti della decisione di merito – l’erogazione degli importi  $A_{PR,i}$  a favore delle ricorrenti, giudicandola incompatibile, in assenza delle opportune garanzie, con i principi di parità di trattamento e non discriminazione tra i soggetti ammessi al Meccanismo;
  - previsto che l’eventuale successiva regolazione degli importi  $A_{PR,i}$  per le ricorrenti sia disciplinata con successivo provvedimento tenendo conto dei minori costi sostenuti rispetto agli altri partecipanti, nonché di ogni altro beneficio stimabile goduto;
- con le Sentenze Tar, la Sezione Seconda del Tar Lombardia ha rigettato *in toto* le censure delle ricorrenti, riconoscendo in primo luogo la causa aleatoria del Meccanismo;
- per effetto delle Sentenze Tar viene meno la sospensione:
  - del termine di decadenza per il deposito degli importi  $G_i$  di cui al comma 7.3 della deliberazione 447/2013/R/GAS;
  - dell’erogazione degli importi  $A_{PR,i}$  a favore delle ricorrenti che hanno depositato le garanzie entro il termine di cui al precedente alinea.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione 10 novembre 2015, Cassa ha trasmesso lo stato degli importi  $G_i$  necessari al perfezionamento dell’ammissione al Meccanismo;
- tale comunicazione individua le imprese ammesse che risultano aver depositato gli importi  $G_i$ ;
- il costo della garanzia può essere individuato tra il 2% e il 4% dell’importo della garanzia stessa; e che tale costo è stato evitato dalle ricorrenti per due annualità, ovvero i primi due anni del Meccanismo;
- con la comunicazione 10 novembre 2015, Cassa ha segnalato che il saldo del *Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale* (di seguito: conto  $C_{PR}$ ) di cui all’articolo 79 della RTDG alla data risulta incapiante e che pertanto, ai sensi

di quanto previsto all'articolo 6.3 della deliberazione 447/2013/R/GAS, non potrà procedere ad alcuna erogazione entro il 31 dicembre 2015 a favore delle imprese aderenti al meccanismo.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'Indice  $P_{TOP}$ , nei suoi parametri  $k$  e  $q$ , è aggiornato annualmente per fornire una rappresentazione sintetica, a partire dai costi effettivi di approvvigionamento di lungo periodo del campione di contratti considerato, limitata all'anno termico appena concluso, secondo la metodologia di cui ai punti 3 e 4 dell'Allegato A;
- dalle evidenze a disposizione dell'Autorità si conferma, rispetto al 2014, la crescente rilevanza delle rinegoziazioni dei contratti di approvvigionamento di gas di lungo periodo e che tali rinegoziazioni hanno portato all'inserimento dei prezzi di mercato tra i parametri di riferimento e alla flessibilizzare degli obblighi di ritiro del gas naturale;
- a fronte di una riduzione dei volumi importati, l'incidenza per metro cubo importato dei costi fissi di logistica – con particolare riguardo ai costi per il trasporto sui gasdotti esteri fino alla frontiera italiana – risulta maggiore rispetto agli anni passati; e che tale evidenza è alla base dell'aumento della voce  $QT_{int}$  di cui al punto 6, lettera a) dell'Allegato A;
- l'Indice  $P_{TOP}$  definisce, con riferimento a ciascun anno termico, una relazione funzionale tra i richiamati costi effettivi e l'andamento di un paniere esclusivamente di prodotti *oil*, storicamente rappresentativo dei contratti di approvvigionamento di lungo periodo; e che l'andamento dei costi effettivi dipende solo in parte da quello dei prodotti *oil* per effetto della presenza nel campione analizzato di contratti di lungo periodo indicizzati a riferimenti di mercato;
- sulla base dei dati a disposizione relativi all'anno termico 2014/2015 i valori medi annui dell'Indice  $P_{TOP}$ , riportato al PSV, pari a 7,432109 €/GJ e della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$  pari a 7,013230 €/GJ sono tali da non produrre alcun effetto sul valore dell'elemento  $A_{PR}$  precedentemente definito.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- aggiornare, per l'anno 2015, tutti i parametri funzionali al calcolo di cui al punto successivo;
- confermare per l'anno 2015:
  - il valore unitario dell'elemento  $A_{PR}$  di cui al comma 10.5 della deliberazione 447/2013/R/GAS;
  - il valore degli importi  $A_{PR,i}$  nonché quello degli importi  $G_i$ , determinati con deliberazione 549/2014/R/GAS, fatto salvo quanto al punto successivo;
- correggere gli importi  $A_{PR,i}$  spettanti alle ricorrenti che risultano – ai sensi della comunicazione 9 novembre 2015 – aver depositato le necessarie garanzie, di un importo pari al 3% dell'importo delle garanzie che avrebbero dovuto essere prestate

nei due anni 2013 e 2014, ai sensi delle deliberazioni 579/2013/R/GAS e 549/2014/R/GAS; e che tale percentuale corrisponde al valore medio dei costi della garanzia in precedenza richiamati;

- dichiarare decaduta, e dunque priva di effetti, l'ammissione al Meccanismo delle imprese che, secondo la comunicazione 9 novembre 2015, risultano non aver versato le necessarie garanzie;
- dare disposizioni a Cassa affinché proceda alla regolazione degli importi  $A_{PR,i}$  secondo quanto previsto dai commi 6.2 e 6.3 della deliberazione 447/2013/R/GAS, utilizzando il criterio pro-quota in caso di insufficiente capienza del conto  $C_{PR}$  e completando l'erogazione non appena possibile, tenendo conto altresì di quanto sinora non erogato ai sensi della deliberazione 549/2014/R/GAS alle ricorrenti che risultano aver depositato le necessarie garanzie;
- posticipare il termine del 20 novembre 2015 di cui all'art. 3.5 del Regolamento per l'aggiornamento delle garanzie al 30 novembre 2015;
- notificare il presente provvedimento a Cassa, nonché a ciascuna delle imprese di ammesse al Meccanismo ai sensi della deliberazione 579/2013/R/GAS, con indicazione delle sole informazioni rese da ciascuna impresa

## DELIBERA

1. di determinare il valore unitario dell'elemento  $A_{PR}^{15}$  pari a 0,856801 €GJ;
2. di aggiornare, ai fini del calcolo dell'Indice  $P_{TOP 15}$ , riportato al PSV:
  - a) i valori dei parametri  $k$  e  $q$  di cui al punto 4 dell'Allegato A, pari a  $k = +3,759919$  e  $q = +2,259031$ ;
  - b) il valore di cui al punto 6, lettera a) dell'Allegato A pari a 0,489960 €GJ;
  - c) il valore di cui al punto 6, lettera b) dell'Allegato A pari a 0,401197 €GJ;
3. di determinare, come riportato in *Allegato* al presente provvedimento:
  - a) il valore degli importi  $A_{PR,i}^{15}$ , ai sensi del punto 2, dell'Allegato A, corretti nei casi in cui ne sussistano le ragioni, secondo quanto in motivazione;
  - b) il valore degli importi  $G_i^{15}$ , calcolati ai sensi del punto 1, dell'Allegato B, da versare a Cassa secondo i termini e le modalità disciplinati nel Regolamento;
4. di dichiarare decaduta l'ammissione al Meccanismo e, pertanto, escludere dallo stesso *ab origine*, ai sensi del comma 7.3 della deliberazione 447/2013/R/gas, le imprese che non hanno versato gli importi  $G_i^{14}$ , come riportato in *Allegato* al presente provvedimento;
5. di dare disposizioni a Cassa affinché proceda alla regolazione degli importi  $A_{PR,i}^{15}$  secondo quanto previsto dai commi 6.2 e 6.3 della deliberazione 447/2013/R/gas, utilizzando il criterio pro-quota in caso di insufficiente capienza del conto  $C_{PR}$  e completando l'erogazione non appena possibile;
6. di posticipare il termine del 20 novembre 2015, di cui all'art. 3.5 del Regolamento per l'aggiornamento delle garanzie, al 30 novembre 2015;

7. di notificare il presente provvedimento a Cassa, nonché a ciascuna impresa riportata in Allegato A, con indicazione delle sole informazioni rese dalla medesima impresa;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente dati ed informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*